

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 dicembre 2024, n. 633  
**COMUNE DI CANDELA - PARERE FAVOREVOLE**, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Candela (Fg) di un Centro diurno per soggetti disabili di cui al R.R. n.5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60 del R.R. n.4/2007), denominato "Centro diurno socioeducativo e riabilitativo" con dotazione di n. 30 posti da realizzare nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 snc – ASL FG.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

**La L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) **articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);**

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema

*integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:*

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;*
- 3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019);

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio) che:  
“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:  
(...)

*D) i posti letto di Residenza socio sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e smi, di Comunità socio riabilitativa ex art. 57 R.R. n.4 del 2007 e smi e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle Asp o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...).”*

Conseguentemente all’entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, alle strutture ex art. 60 R.R. n. 4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale*

di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."

Con pec trasmessa il 04/10/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/13337 del 19.10.2022, il Comune di Candela (Fg), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Rea 4 allegato alla DGR n. 2153/2019 dal Sig. Nicola Gatta, in qualità di Sindaco del Comune di Candela – PI 80035910712 - con sede in Candela alla via Piazza Aldo Moro n.5, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale Centro diurno per soggetti disabili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo" per n. 30 posti da realizzare in Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R n. 5/2019 formulata utilizzando il modello di domanda "Allegato REA 4" alla DGR n. 2153/2019 (E' stato utilizzato un modello di domanda sbagliato, in quanto si tratta di una struttura ammessa a finanziamento, pertanto il modello da presentare è modello di domanda REA 1 allegato alla DGR n. 793 del 2019 – strutture ammesse a finanziamento pubblico);
- Documento di identità del Sig. Nicola Gatta, in qualità di legale rappresentante del Comune di Candela;
- Nota con cui il Sig. Nicola Gatta, in qualità di legale rappresentante del Comune di Candela dichiarava in data 4/10/2022 "che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto dalla normativa vigente e dal RR n. 5/2019, in merito ai requisiti minimi strutturali, tecnologici organizzative ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013";
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Comunicazione di deposito di certificato di collaudo;
- Certificato di collaudo;
- Prot. n. 12456 del 21/12/2016 "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Candela per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Lavori di recupero e di ristrutturazione complesso Villa Torre Bianca da adibire al 1° piano a Centro diurno socio educativo e riabilitativo (art. 60) e al 2° piano a Comunità socioriabilitativa (art. 57)";
- Nota prot. n. 8974 del 4/10/2022 con cui il Sindaco pro tempore del Comune di Candela chiedeva la verifica di compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno disabili di cui al R.R. n.5/2019 con dotazione di n. 30 posti, da ubicarsi nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.";
- Elenco dei parametri di valutazione ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Relazione tecnica asseverata;
- Elaborati planimetri : Tav EA 9 planimetria generale di progetto; Tav EA 16 pianta piano 1° arredata;
- Contratto di comodato tra la provincia di Foggia e il Comune di Candela, nella quale si rappresenta quanto segue "Art.1 – Oggetto La provincia di Foggia cede in comodato d'uso gratuito al comune di Candela (...); Art. 3 – Durata. Il presente contratto ha durata di anni quindici con decorrenza dal 16.03.2016 e scadenza il 15.03.2031. (...);
- Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo a Lavori di ristrutturazione di parte del complesso "Torre Bianca" da adibire al 1° piano a "CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO" (art. 60 del RR n. 4 del 2007) e al 2° piano a "COMUNITÀ SOCIORIABILITATIVA" (art. 57 del RR n. 4 del 2007)";

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. n. AOO 183/7127 del 11/05/2023 lo scrivente Servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di Candela per il progetto *“di Centro diurno socio educativo e riabilitativo (ex art. 60) al 1° piano e di Comunità socio riabilitativa (ex art 57) al 2° piano.”*

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la suddetta Sezione attestava con nota prot. n. AOO\_192/0010088 del 11/05/2023 ad oggetto *“P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 9.11 – Comune di Candela - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo (ex art. 60 del RR 4/2007) al 1° piano e Comunità socioriabilitativa (ex art. 57 del RR 4/2007) al 2° piano. Riscontro nota prot. n.AOO183/PROT/11/05/2023/0007127”* che con A.D. n. 564 del 8/11/2016 il Comune di Candela è stato ammesso a finanziamento con fondi FESR per Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per n. 30 posti (ex art. 60 del RR 4/2007)

Con nota prot. n. AOO183/0009261 del 22/06/2023 lo scrivente Servizio chiedeva al Comune di Candela *“di trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dalla presente la seguente documentazione, al fine di poter procedere alla conclusione dell’istruttoria:*

- 1. istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui all’allegato REA-1 alla DGR n. 793 del 2019 – strutture ammesse a finanziamento pubblico;*
- 2. attestazione, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, sulla conformità dell’intervento alla normativa urbanistico ed edilizia in merito al progetto per Centro diurno socio educativo e riabilitativo per soggetti disabili di cui al R.R. n.5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60 del RR n.4/2007), denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” da realizzare nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c. per n. 30 posti.”*

In riscontro alla predetta richiesta di integrazione documentale, il Comune di Candela trasmetteva con pec del 26/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/9493 del 27/06/2023, la seguente documentazione:

- 1. domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n.5/2019 (allegato REA-1 alla DGR n. 793 del 2019 – strutture ammesse a finanziamento pubblico);*
- 2. nota del Comune di Candela, nella quale si attesta “ai sensi dell’art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico ed edilizia in merito al progetto per Centro diurno socio educativo e riabilitativo per soggetti disabili di cui al R.R. n.5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60 del RR n.4/2007), denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” con dotazione di n. 30 posti situato nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c. per n. 30 posti.”*

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 04/10/2022 e dalla documentazione integrativa del 26/06/2023, nonché dalla nota AOO\_192/0010088 del 11/05/2023 della competente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, è evidente che la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/2017 avendo il Comune di Candela ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 per la realizzazione del Centro diurno socioeducativo e riabilitativo (ex art. 60 del RR n. 4/2007) per n.30 posti.

Tanto considerato, si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

- alla “SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – **“R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili”**”.

1. **“Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.”**

- *“I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno disabili;*

*Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.*

*Tuttavia, va precisato da subito che l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio prevista dal R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto”.*

- **Nell’allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART.9 COMMA 3, LETT. d) R.R. N.5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

**R.R. n. 5/2019 - Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e smi**

*“L’ art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.7 prevede :*

*I I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini de/l’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili.”*

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’ istanza per l’ottenimento del l’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A- REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali general i per il Centro diurno disabili di cui all’art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIM I PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 - REQUISITI SPECIFICII PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili
  - **Al paragrafo 8 – R.R. n. 5/2019 “Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento”**

### **Tipologia di finanziamento ammesso**

*“Il R.R. n. 5/2019 all’ art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.*

*Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014- 2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (...)”*

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il Comune di Candela ha dichiarato nel modello di domanda che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

Richiamato in particolare, l’art. 60 del RR n.4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che:

*“Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti caratteristiche:*

*Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura. La struttura deve, in ogni caso, prevedere:*

- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
- *2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;*
- *3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

*Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”*

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO\_192/0010088 del 11/05/2023 acquisita agli atti e trasmessa dalla

Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 04/10/2022 ed in particolare della Relazione tecnica e dell'elaborato planimetrico del piano primo, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d'uso del Centro diurno socioeducativo e riabilitativo, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali;

Considerato, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di Candela ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 per la realizzazione del Centro diurno socio educativo e riabilitativo (ex art. 60 del RR n. 4/2007);

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793 del 2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Candela (Fg) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793 (struttura ammessa a finanziamento) dallo stesso Comune di Candela (PI 80035910712) con sede in Candela alla via Piazza Aldo Moro n.5, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo" con una dotazione di n. 30 posti, da realizzare nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.**; con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Candela e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Candela è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 04/10/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Candela, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Candela alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno per soggetti disabili si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793 del 2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Candela (Fg) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793 (struttura ammessa a finanziamento) dallo stesso Comune di Candela (PI 80035910712) con sede in Candela alla via Piazza Aldo Moro n.5, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo" con una dotazione di n. 30 posti, da realizzare nel Comune di Candela, località Torre Bianca – Strada provinciale 99 s.n.c.;** con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Candela e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Candela è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 04/10/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Candela, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Candela alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno per soggetti disabili si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- **al Sindaco del Comune di Candela - PI 80035910712 - con sede legale in Candela, via Piazza Aldo Moro n.5;**
- **al Comune di Candela ( [comune.candela.fg@halleycert.it](mailto:comune.candela.fg@halleycert.it));**
- **al Dipartimento Welfare ( [dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it));**

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro